

STATUTO

del Gruppo Italiano di Studio del Danno alla Persona

Art. 1 – Natura e finalità

- 1.1 È costituita l'Associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione "*Gruppo Italiano di Studio del Danno Alla Persona*", in sigla "*GISDAP*", come raggruppamento scientifico facente parte integrante della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni di cui riconosce i principi. Il Gruppo si propone di contribuire all'approfondimento delle tematiche inerenti la valutazione del danno alla persona nelle sue molteplici componenti, promuovendo la ricerca e la conoscenza scientifica in una prospettiva interdisciplinare che vede coinvolti specialisti in altre discipline e operatori del diritto. Il Gruppo si rivolge ai professionisti della salute, ai giuristi ed agli operatori del settore assicurativo.
- 1.2 Il GISDAP non persegue scopi di lucro e si propone di promuovere studi interdisciplinari, riunioni scientifiche, pubblicazioni scientifiche e programmi di ricerca.
- 1.3 I Soci ed i membri del Consiglio di Direttivo non ricevono alcun beneficio economico da parte del Gruppo, impegnandosi a non sfruttarne l'appartenenza a fini di lucro.

Art. 2 – Rapporti con le Società scientifiche

- 2.1 Il GISDAP istituisce rapporti con le altre società scientifiche delle diverse specializzazioni mediche, attivandosi affinché le stesse apportino il loro contributo nello studio delle diverse fasi che determinano un evento avverso, dall'accertamento della causa, alla gestione del contenzioso giudiziario, sia in ambito penale che civile che stragiudiziale, con finalità sia professionali che di prevenzione.

Art. 3 – Composizione

- 3.1 Il GISDAP è composto dai Soci.
Possono essere Soci del GISDAP:
 - a) i soci della SIMLA che ne facciano richiesta mediante domanda da inviare in via telematica a mezzo di apposita scheda reperibile sul sito costituisce il sito ufficiale del Gruppo;

- b) i medici specialisti nelle diverse branche, i professionisti sanitari, i laureati in giurisprudenza, gli operatori assicurativi, che chiedano di farne parte mediante domanda da inviare con le modalità indicate al punto 1 e che si impegnino per il conseguimento degli scopi istituzionali del gruppo e che comprovino un interesse scientifico e professionale sui temi di competenza del gruppo.
- 3.2 La domanda deve essere sottoscritta da due soci del gruppo o della SIMLA. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 3.3 Il Socio è tenuto al pagamento di eventuali contributi stabiliti dall'assemblea.
- 3.4 Il Socio che non provveda al versamento del predetto contributo o non risponda alle sollecitazioni della Presidenza per due anni consecutivi, è considerato dimissionario.
- 3.5 La cancellazione dall'elenco dei membri può avvenire anche per dimissioni volontarie, o per ragioni di indole morale ovvero per dimostrato disinteresse. In tali casi è deliberata in maniera motivata dal Consiglio Direttivo.
- 3.6 La qualifica di Socio non può essere usata per scopi propagandistici o commerciali.

Art. 4 – Struttura

- 4.1 Il GISDAP si struttura, dal punto di vista scientifico, in due Sezioni:
- a) Sezione biomedica, che raccoglie i soci di formazione medico-sanitaria;
 - b) Sezione Giuridica, che raccoglie i soci di formazione giuridico-assicurativa;
- 4.2 Ogni Sezione ha uno o più responsabili scientifici, indicati dal Consiglio Direttivo.
- 4.3 Le Sezioni collaborano con il Consiglio Direttivo e con il Presidente nella predisposizione di studi interdisciplinari, nell'organizzazione di riunioni scientifiche, nella stesura di pubblicazioni scientifiche e di programmi di ricerca.

Art. 5 – Organi del GISDAP.

- 5.1 Sono organi del GISDAP:
- l'Assemblea generale;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.

Art. 6 – L'Assemblea Generale.

- 6.1 L'Assemblea generale è composta da tutti i soci. Essa è convocata dal Presidente con mezzi ritenuti idonei a raggiungere gli interessati (e-mail, telefax, lettere, ecc.), almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci.

6.2 Sull'avviso di convocazione è indicata l'ora e la sede della seduta e l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, purché superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio.

6.2 Sull'avviso di convocazione è indicata l'ora e la sede della seduta e l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, purché superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

6.3 L'Assemblea dei Soci decide con votazione a maggioranza semplice dei presenti.

6.4 Di regola l'Assemblea dei Soci si tiene in occasione delle riunioni scientifiche del Gruppo.

6.5 Spetta all'Assemblea Generale:

- a) approvare modificazioni e/o integrazioni dello statuto;
- b) lo scioglimento del Gruppo e la devoluzione del patrimonio dell'associazione;
- c) l'elezione e la nomina del Consiglio Direttivo;
- d) la ratifica dell'elezione del Presidente;
- e) la votazione e l'eventuale ratifica delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo;
- f) suggerire al Consiglio Direttivo la promozione di attività scientifiche, culturali e didattiche.
- g) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art.24 c.c.;
- h) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e gli altri organi dell'associazione;
- i) deliberare sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 24 c.c.;
- j) deliberare sulle azioni di responsabilità degli amministratori per fatti da loro compiuti ai sensi dell'art. 20 c.c.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

È vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a uno.

L'Assemblea vota per alzata di mano. Sono esclusi dal voto gli associati morosi nel versamento della quota annuale.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona designata dal Presidente dell'associazione fra i presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di nove consiglieri, scelti elettivamente in modo da rappresentare in

- modo equilibrato la differenziata composizione disciplinare del Gruppo.
- 7.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. L'opzione di voto è esercitata per lista, ciascuna delle quali deve contenere almeno nove nominativi espressivi della multidisciplinare composizione del Gruppo.
- 7.3 I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
- 7.4 Il Presidente della S.I.M.L.A. è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
- 7.5 Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il vicepresidente ed il Segretario.
- 7.6 Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo cessi dalle proprie funzioni prima dello scadere della carica, l'elezione suppletiva avrà luogo alla prima Assemblea Generale successiva.
- 7.7 Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, istruisce i punti che saranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea; prepara, su mandato dell'Assemblea, documenti, pareri o studi su specifici punti; provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea.
- 7.8 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
- 7.9 In particolare il Consiglio Direttivo:
- a) elegge al suo interno il Presidente e le altre cariche previste dallo statuto;
 - b) delibera sulle richieste di iscrizione dei Soci e sulle cancellazioni;
 - c) determina l'importo di eventuali contributi di iscrizione per i Soci;
 - d) indica i responsabili scientifici delle sezioni;
 - e) promuove e coordina l'organizzazione delle sedute scientifiche, dei Convegni e dei Congressi del Gruppo, in collaborazione con i responsabili scientifici delle sezioni.
- 7.10 Alle riunioni del Consiglio è ammesso di diritto un rappresentante della Consulta degli specialisti in formazione.

Art. 8 – Il Presidente

- 8.1 Il Presidente rappresenta formalmente il GISDAP all'esterno, ne coordina l'attività, cura i rapporti con organizzazioni e istituzioni ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea, da lui convocata e presieduta. Coordina l'attività scientifica e di ricerca promossa dal Gruppo.
- 8.2 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente può delegare di volta in volta – per ragioni di competenza, opportunità o necessità - la

- rappresentanza del GISDAP ad altro componente del Consiglio Direttivo.
- 8.3 Il mandato di Presidente ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.
 - 8.4 In caso di cessazione dal mandato, la funzione è esercitata dal vicepresidente, fino alla nuova elezione.
 - 8.5 Dopo la cessazione dal mandato, il Presidente uscente assume la qualifica di Presidente onorario e fa parte di diritto per un triennio – con voto consultivo – del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il Segretario

- 9.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni; cura i rapporti di corrispondenza con i Soci, con la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e con le altre Società scientifiche; pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo; concorre all'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne garantisce la trasmissione.
- 9.2 Al segretario compete mantenere in ordine ed aggiornare annualmente il registro dei Soci; redige, ove necessario, il bilancio preventivo e consuntivo ed è responsabile della tenuta dei conti; collabora inoltre all'organizzazione delle sedute scientifiche.
- 9.3 Gestisce l'amministrazione dei fondi sociali derivanti dal versamento di eventuali contributi deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10 – Riunioni scientifiche

- 10.1 Si terranno almeno una volta nel biennio, curandone l'avvicendamento annuale con i Congressi della Società italiana di medicina legale. L'organizzazione delle riunioni scientifiche è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentiti i responsabili delle sezioni scientifiche.
- 10.2 Ogni socio può avanzare proposte per lo svolgimento del programma, inoltrandole al Presidente con almeno quattro mesi di anticipo sulla riunione scientifica.
- 10.3 Al Consiglio direttivo spetta la scelta e l'assegnazione dei temi di relazione e dei relatori, sentiti i responsabili scientifici delle sezioni.

Art. 11 – Sezioni, Commissioni di Studio e Comitati

- 11.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di speciali Sezioni o Commissioni di studio o Comitati per esigenze scientifiche e organizzative. Il Consiglio Direttivo può segnalare, su specifica richiesta, agli operatori del settore specialisti qualificati per la soluzione di problematiche inerenti alle attività del gruppo.

Art.12 – Sede legale

12.1 Il gruppo ha sede legale pro tempore nel Comune di Camerino (MC).

Art. 13 – Scioglimento del GISDAP

13.1 Lo scioglimento del GISDAP può essere deliberato a seguito di presentazione al Presidente di una richiesta sottoscritta da almeno due terzi dei Soci, e con almeno tre mesi di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

13.2 La decisione di scioglimento, che dovrà contenere l'indicazione della destinazione di eventuali beni patrimoniali, dovrà essere votata da almeno i tre quarti dei Soci. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996 n. 662, qualora ne sussista l'obbligo e salvo diversa destinazione imposta per legge.